



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marcella Murana

Presidente

dott. Concetta Pappalardo

Consigliere

dott. Antonio Caruso

Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **506/2023**

PROMOSSA DA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Motta giusta procura in atti

ATTRICE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

Controparte_1 (c.f. *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sardella (c.f. *C.F._3*), giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n° 8, presso lo studio dell'avv. Lucia Ferraù

e

CP_2 (C.F. *C.F._4*);
Controparte_3 (C.F. *C.F._5*), entrambi elettivamente domiciliati in Siracusa via U. Sovietica n° 4, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Caruso (c.f. *C.F._6*), giusta procura in atti

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8.4.2026 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2574/2019, pubblicata in data 20.11.2019, questa Corte di Appello, sezione seconda, rigettava la domanda di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni proposta da *Controparte_1* [...] e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla convenuta *Parte_1*, condannava *CP_2* e *Controparte_3*, a cui era stata trasferita la proprietà dell'immobile originariamente appartenente alla *Controparte_1* “*ad arretrare, ad almeno tre metri dal muro di fabbrica di proprietà di Parte_1, la costruzione in sopraelevazione dei piani terzo e quarto eseguita da Controparte_1 in appoggio all'immobile di Parte_1*”.

Avverso la detta sentenza *Controparte_1* proponeva ricorso per cassazione.

CP_2 e *Controparte_3* proponevano ricorso incidentale, al pari di *Parte_1*.

Con ordinanza n. 1104/2023, pubblicata in data 16.1.2023, la S.C. accoglieva il quarto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale di *CP_2* e *Controparte_3* e cassava con rinvio la sentenza impugnata in relazione ad essi.

Rigettava il ricorso incidentale di *Parte_1* e rigettava, ovvero dichiarava inammissibili, il ricorso principale e quello incidentale di *CP_2* e *Controparte_3* in relazione ai motivi ulteriori rispetto a quelli accolti.

Parte_1 riassumeva il giudizio notificando alle parti personalmente, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., atto di citazione in riassunzione in data 11.4.2023, privo dei nuovi avvertimenti dell'art. 163 c.p.c. sì come introdotti dalla c.d. riforma Cartabia

Successivamente notificava in data 12.4.2023, ai procuratori costituiti delle parti, atto di citazione del medesimo contenuto testuale di quello appena indicato ma sottoscritto digitalmente in data 12.4.2023.

Infine notificava in data 27.4.2023, sempre ai procuratori delle parti, altro atto di citazione in riassunzione sottoscritto in pari data e contenente i nuovi avvertimenti previsti dall'art. 163, n. 7, c.p.c., secondo la novella apportata dalla c.d. riforma Cartabia.

Si costituivano in giudizio Controparte_1, CP_2 e Controparte_3.

Con ordinanza in data 21.5.2025 la Corte disponeva CTU.

Depositata la consulenza tecnica, dopo alcuni rinvii accordati per bonario componimento, all'udienza dell'8.4.2026, sulle conclusioni formulate dalle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dai convenuti con cui gli stessi hanno chiesto di *“dichiarare la nullità delle citazioni notificate da Parte_1, e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la riassunzione del giudizio di rinvio, ordinando l'estinzione del giudizio ex art. 393 cpc”*.

Secondo Controparte_1 con le due diverse citazioni notificate in data 12 e 27 aprile 2023 l'attrice avrebbe inammissibilmente frazionato la riassunzione della causa.

Secondo gli altri convenuti la mancanza dei nuovi avvertimenti previsti dalla novella dell'art.163, n. 7, c.p.c. determinerebbe la nullità della citazione in riassunzione.

Ritiene la Corte che l'eccezione sia priva di pregio e vada rigettata.

Invero, premesso che nessun “frazionamento” della riassunzione è dato nel caso a mani ravvisare atteso che la citazione tempestiva contiene per intero la domanda dell'attrice (differenziandosi dall'ultima, notificata ai procuratori costituiti, solo per la mancanza dei nuovi avvertimenti previsti dalla riforma c.d. Cartabia), siccome nel giudizio di rinvio della causa iniziata prima del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 non si applicano le novità da esso introdotte, la riassunzione della causa, regolarmente notificata alle parti personalmente entro il termine trimestrale, si appalesa perfettamente valida.

Va adesso riportata la parte dell'ordinanza di annullamento con rinvio con cui viene delimitato l'oggetto del presente giudizio.

Al § 7 dell'ordinanza 1104/2023 la S.C. scrive: *“Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c., per avere la Corte d'appello adottato quale sanzione della operata costruzione in appoggio l'arretramento della stessa ad almeno tre metri dal muro di fabbrica di proprietà di Parte_1*

anziché il suo mero rifacimento in aderenza e non in appoggio.

8. Il motivo è fondato.

Secondo principio bensì risalente ma tuttavia incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, “ove sia stata scelta dall’avente diritto la soluzione di costruire il muro perimetrale del nuovo edificio in aderenza di quello altrui, preesistente sul confine, per tutta la sua altezza nonché in appoggio e sopraelevazione per il tratto nel quale il nuovo edificio supera l’altezza di quello preesistente, e risulti la illegittimità dello appoggio e della sopraelevazione perché non sussisteva e non è stata acquisita la comunione del muro contiguo, la sanzione applicabile non è quella della demolizione del nuovo edificio, per tutta la sua altezza, fino a distanziarlo della misura legale da quello preesistente, sebbene soltanto quella dell’eliminazione degli appoggi e della sopraelevazione sul muro altrui, in guisa da ridurre il nuovo edificio nei limiti della semplice aderenza ed entro i propri confini (Cass. n. 1734 del 06/05/1977).

La costruzione in aderenza ex art. 877 c.c., comma 1, costituisce una facoltà del proprietario il cui esercizio non implica particolari oneri o formalità e può aversi anche in caso di sopraelevazione di sopraelevazione di costruzione preesistente (Cass. n. 7183 del 10/05/2012; n. 38033 del 02/12/2021).

Essa trova ostacolo: a) nel caso in cui il vicino abbia acquisito il diritto di esercitare delle vedute dal muro posto sul confine, nella previsione di cui all’art. 907 c.c., a mente del cui comma 3, “se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia” (norma, questa, applicabile, senza alcuna distinzione, alle costruzioni in appoggio come a quelle in aderenza: Cass. n. 4976 del 2000; n. 1832 del 2000); b) nel caso in cui lo strumento urbanistico locale sancisca l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, perché tale disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione (cfr. Cass. n. 3737 del 20/04/1994); c) nel caso in cui la sopraelevazione da edificare in aderenza non goda di piena autonomia sotto l’aspetto statico (Cass. n. 12419 del 15/12/1993; n. 17388 del 30/08/2004).

Nel caso di specie però nessun accertamento risulta condotto al riguardo in sentenza, essendo stata anzi ritenuta assorbita la pur riproposta domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze dalle vedute.

In difetto di tale accertamento l’ordine di demolizione risulta in effetti ingiustificato in punto di diritto e deve ritenersi frutto di error in iudicando, sub specie di vizio di sussunzione della fattispecie

concreta, così come allo stato accertata, nella fattispecie legale quale definita dal combinato disposto degli artt. 873 e 877 c.c..

La sentenza impugnata deve essere pertanto, sul punto, cassata con rinvio al giudice a quo il quale, in applicazione dell'esposto principio, dovrà valutare la possibilità, in relazione agli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisibili ancora ex officio (a mezzo ad es. di una c.t.u.) di emettere, quale prioritaria alternativa sanzione conseguente alla non consentita costruzione in appoggio, un ordine di costruzione in aderenza della sopraelevazione de qua (terzo e quarto piano del fabbricato ex [...] CP_1)''.

Ciò posto, con la citazione in riassunzione *Parte_1* ha sostenuto che sussistano i presupposti indicati dalla S.C. in presenza dei quali l'ordine di arretramento dell'immobile appartenente a [...] CP_3 e CP_4 ad almeno tre metri dal suo muro si rivela inevitabile, non essendo possibile impartire ai convenuti ordine di costruzione della sopraelevazione in aderenza.

Secondo i convenuti, invece, gli anzidetti presupposti sussisterebbero.

Con ordinanza in data 21.5.2025 la Corte disponeva CTU *"finalizzata ad accertare se la costruzione in sopraelevazione dei piani terzo e quarto eseguita da Controparte_1 in appoggio all'immobile di Italia Francesca per cui è causa, eliminato l'appoggio e ridotta la nuova costruzione nei limiti della semplice aderenza, possa godere di piena autonomia sotto l'aspetto statico nonché ad accertare, in caso di risposta positiva al precedente quesito, quali opere vadano eseguite per ricondurre in condizione di legittimità lo stato di fatto"*, affidandola ad un ingegnere.

Con relazione depositata in data 25.10.2025 il CTU accertava in sintesi quanto segue:

- a) l'appartamento originariamente di proprietà di *Controparte_1* ed attualmente appartenente a *Controparte_3* e CP_4 occupa il 3° ed il 4° piano (4° e 5° fuori terra), dell'edificio sito al civico 30 della via Galilei;
- b) l'edificio in questione si trova nel centro storico dell'isola di Ortigia ed è di antica fabbricazione;
- c) il piano 3° dello stabile non era inizialmente esistente ed è stato in parte edificato prima del 1983 in assenza di licenza edilizia mentre il suo completamento, al pari della realizzazione del 4° piano è avvenuto, sempre senza licenza edilizia, tra il 1989 ed il 1990;
- d) la richiesta di concessione edilizia in sanatoria è stata rigettata dal Comune di Siracusa con provvedimento del 6 agosto 2004 ed è stato emesso ordine di demolizione dell'immobile n. 24 in data 11 luglio 2005;
- e) la sicurezza strutturale della sopraelevazione dei piani 3° e 4° è del tutto precaria (si legge infatti

nella CTU: *“Sotto il profilo strutturale si è detto come le opere di sopraelevazione, nonché le altre modifiche che hanno interessato l’intero immobile, non sono state accompagnate dalla presentazione del progetto strutturale al Genio Civile di Siracusa. omissis.... Dal semplice esame degli elaborati planimetrici si rileva immediatamente come le strutture in sopraelevazione presentino molteplici criticità che non consentono il soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza delle norme antisismiche in quanto, oltre alla questione dell’appoggio al muro della fabbrica contigua, si rilevano altezze di fabbrica superiori a quelle ammissibili (limitazione in effetti derogabile) e la presenza di muri perimetrali, sia al terzo che al quarto piano, realizzati non in corrispondenza dei sottostanti muri portanti e quindi privi di collegamento diretto con il sistema di fondazione”* (v. pp. 18-19 della CTU);

f) la proprietà dei tre piani fuoriterza sottostanti quelli appartenenti ai convenuti appartiene a soggetti estranei alla causa;

g) lo strumento urbanistico non preclude la possibilità di edificazione/sopraelevazione in aderenza in Ortigia;

h) l’eliminazione dell’appoggio del muro della sopraelevazione **Controparte_5** dal muro della costruzione **Pt_1** e la realizzazione del muro in semplice aderenza, ai fini della sicurezza strutturale, necessita dell’esecuzione di opere che coinvolgono l’intero edificio sito in via Galilei n. 30 ed in qualche misura anche gli edifici vicini (si legge nella CTU: *“Prescindendo dal mancato assolvimento ante operam dei correlati adempimenti che di per se stesso determina l’irregolarità dei manufatti realizzati, sotto il profilo strutturale qualsivoglia intervento di modifica delle opere eseguite implica la necessità di soddisfare i requisiti tecnici imposti dalle norme che per le modifiche strutturali sugli edifici esistenti prevedono l’adeguamento della struttura che deve muovere da una verifica strutturale dell’intera costruzione atta a valutarne il livello di sicurezza per poi individuare gli interventi di adeguamento necessari per far sì che l’edificio sia nel suo intero in grado di resistere alle azioni sismiche. Omissis Va da sé che tali interventi, laddove realizzabili, siano inevitabilmente di natura particolarmente invasiva e devono essere eseguiti in corrispondenza delle parti che hanno evidenziato specifiche vulnerabilità e quindi coinvolgono sia gli immobili in sopraelevazione che le unità immobiliari sottostanti su cui questa si poggia fino al sistema di fondazione. In proposito si deve ancora osservare come l’eventuale esecuzione di eventuali interventi presuppone la possibilità di poter operare, sia per le verifiche che per le successive opere di adeguamento, su tutte le unità immobiliari dell’edificio con opere di consistente incidenza che possono comportare anche la necessità di riconfigurare gli spazi o di ridurre le superfici utili e le volumetrie; tali interventi sarebbero quindi*

eseguibili nell'ipotesi che tutte le unità immobiliari della costruzione fossero di proprietà dei signori CP_2 – CP_3 o, laddove così non fosse, che questi possano disporre dell'autorizzazione dei proprietari. In ultimo si deve rilevare come la costruzione in parola è realizzata in aderenza alle costruzioni limitrofe ed in una certa misura fanno parte di un comparto edificato che coincide con l'isolato ricompreso tra le vie Galilei, Persona_1 , Persona_2 e Per_3 nella fase di analisi e nella successiva progettazione degli interventi indirizzati a rendere autonoma la costruzione dagli appoggi al muro contiguo si dovrà ulteriormente tenere conto del contesto in cui è inserito l'edificio e delle interazioni di questo con gli edifici adiacenti, con un'analisi strutturale che dovrà valutare anche il mutuo comportamento delle costruzioni. Su tali basi si deve quindi evidenziare come un eventuale intervento atto a rendere il fabbricato in sopraelevazione autonomo rispetto al muro della fabbrica di proprietà Pt_1 deve altresì garantire il soddisfacimento delle prescrizioni antisismiche oggi vigenti per l'intera costruzione e non potrebbe che essere di notevole entità, come detto laddove tecnicamente perseguibile, e coinvolgerebbe inevitabilmente tutte le unità immobiliari della costruzione (v. pp. 19 -22 della CTU);

i) è da escludere che sull'immobile Controparte_5 , oggetto di ordinanza di demolizione, possa essere autorizzata l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare l'appoggio nel muro della costruzione Italia e la costruzione in aderenza;

f) relativamente alla “parte retrostante delle costruzioni e premesso che non è stato effettuato alcun riscontro metrico diretto per l'inaccessibilità alle parti immobiliari di interesse, è risultato immediatamente evidente come la distanza dei fabbricati realizzati in sopraelevazione rispetto alle aperture esistenti nell'immobile di proprietà della signora Pt_1 sia certamente inferiore alla distanza minima di tre metri per come è possibile verificare ictu oculi dalle sottostanti riproduzioni fotografiche riprese dall'immobile di proprietà Parte_2 (v. p. 14 della CTU).

Premesso che costituisce giudicato la circostanza secondo cui la sopraelevazione del 3° e 4° piano dell'edificio di via Galilei 30 è stata illegittimamente eseguita in appoggio al muro di confine dello stabile appartenente all'attrice e che detta situazione, in accoglimento della domanda dalla stessa spiegata, deve essere rimossa, a questa Corte quale giudice del rinvio è stato meramente demandato di accertare se, di fatto, sussista la possibilità di rimuovere l'appoggio e mantenere la sopraelevazione in semplice aderenza.

Alla luce di quanto accertato dal CTU, se dal punto di vista urbanistico la costruzione in aderenza non trova ostacoli, dal punto di vista della sua piena autonomia sotto il profilo statico, invece, la sua

realizzazione presupporrebbe il coinvolgimento dei piani sottostanti, come del resto appare del tutto ovvio, vista anche la vetustà dell'edificio originario e la sua tecnica di costruzione.

Quanto appena esposto esclude di per sé che la Corte possa ordinare l'eliminazione dell'appoggio e la realizzazione di lavori che riconducano la sopraelevazione dei piani 3° e 4° alla mera aderenza atteso che l'anzidetta statuizione dovrebbe riguardare lavori che, necessariamente, andrebbero eseguiti su immobili di soggetti terzi del tutto estranei alla controversia.

Sebbene ciò sia ampiamente sufficiente a rendere atto delle ragioni per cui l'arretramento dell'immobile dei convenuti ad almeno tre metri dal muro dell'attrice è priva di alternative, non appare tuttavia superfluo aggiungere che i profili di impossibilità burocratico/amministrativa evidenziati dal CTU depongono nello stesso senso.

Invero il CTU ha osservato, in estrema sintesi, che gli interventi, altamente invasivi, necessari per la rimozione dell'appoggio nel muro di proprietà Pt_1 della sopraelevazione del 3° e del 4° piano, non potrebbero mai essere autorizzati dal Comune di Siracusa, atteso lo stato del tutto illegittimo in cui versa l'immobile per cui è causa, oggetto di ordinanza di demolizione (*“Considerato quindi che la sussistenza dello stato illegittimo dell'immobile su cui si dovrebbe intervenire è condizione preclusiva alla presentazione / approvazione di qualsivoglia progetto di intervento deve concludersi che, anche laddove individuabili e concretamente eseguibili, non è possibile intervenire per modificare la situazione attuale e quindi per eliminare concretamente l'appoggio della sopraelevazione al muro di fabbrica di proprietà della signora Pt_1 ed arretrare le murature perimetrali entro i limiti dell'aderenza”*; v. pp. 23 – 25 della CTU).

Sul punto i convenuti Controparte_5 hanno dedotto che l'esistenza dell'ordine di demolizione del loro appartamento *“è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio civile. Il giudice civile, infatti, è chiamato a dirimere la controversia tra privati in materia di distanze e diritti reali, non a dare esecuzione a provvedimenti sanzionatori della Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza è pacifica nel distinguere la tutela ripristinatoria civilistica, finalizzata alla protezione del diritto soggettivo del vicino, dalla repressione degli abusi edilizi, che attiene all'interesse pubblico urbanistico. [Tribunale di Agrigento, Sentenza n.1578 del 12 dicembre 2024]. La Sig.ra Pt_1 non può strumentalizzare il giudizio civile per ottenere un risultato – la demolizione – che pertiene alla sfera del diritto amministrativo e che la Cassazione ha già escluso come rimedio applicabile al rapporto privatistico in esame”* (v. p. 3 della comparsa conclusionale del 24.4.2026).

Si tratta di un argomento che si appalesa, ad avviso della Corte, del tutto infondato, se è vero che qui il

giudice civile ha (già) accertato solo ed esclusivamente la violazione del diritto della attrice in quanto la sopraelevazione del vicino non può essere realizzata in appoggio al muro del suo stabile secondo le norme di diritto privato sulla proprietà, senza che alcun rilievo sia stato in proposito attribuito alla accertata, nel procedimento amministrativo, abusività della stessa, e se è altrettanto vero che a questo giudice del rinvio è meramente demandato di stabilire non già se l'immobile dei convenuti vada *tout court* demolito, bensì quale dei rimedi privatisticamente previsti a fronte della violazione commessa (arretramento ad almeno tre metri di distanza ovvero eliminazione dell'appoggio e costruzione in aderenza), in funzione dello stato di fatto esistente, vada adottato, giusta quanto stabilito dall'ordinanza di annullamento con rinvio.

In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1, va adottata condanna degli attuali proprietari dell'immobile costituito dalla sopraelevazione del 3° e 4° piano dello stabile sito il via Galilei n. 30 ad arretrare di almeno tre metri dal muro di fabbrica di proprietà dell'attrice.

La domanda di concessione di misure coercitive indirette ex art. 614 *bis* c.p.c., avanzata dall'attrice soltanto in seguito alla riassunzione della causa, va invece dichiarata inammissibile in quanto nuova (v. Cass., sez. III, 23 maggio 2024, n. 14461).

La domanda spiegata dalla Pt_1 e volta a *“riconfermare la condanna dei convenuti/appellati al rimborso di quanto già pagato da parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, visto che non hanno ancora spontaneamente adempiuto alla condanna in tal senso ricevuta con la sentenza di 2° grado”* è parimenti inammissibile, trattandosi di questione già decisa, con efficacia di giudicato all'esito del giudizio di cassazione, dalla sentenza di secondo grado adottata da questa Corte di Appello n. 2574/2019, pubblicata in data 20.11.2019.

Venendo alla regolazione delle spese di lite le stesse, liquidate come in dispositivo (secondo lo scaglione di causa di valore indeterminabile e di complessità media e facendo applicazione delle tabelle da ultimo in vigore; v. Cass., sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989) seguono la soccombenza avuto riguardo all'esito complessivo della controversia che ha visto vittoriosa Parte_1 sia con riferimento alla sua domanda riconvenzionale, che è stata accolta, che con riferimento alla domanda risarcitoria proposta contro di lei, che è stata rigettata.

La domanda di distrazione avanzata dal procuratore antistatario della Pt_1 può essere accolta limitatamente alle spese di questo giudizio di rinvio, non risultando che analoga richiesta sia stata effettuata nei precedenti gradi di giudizio (v. Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16244).

Le spese di CTU, già separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 506/23 R.G., avente ad oggetto la citazione in riassunzione del giudizio proposta da *Parte_1* a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte di Appello n. 2574/2019, pubblicata in data 20.11.2019, disposto con ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III, in data 16 gennaio 2023, n. 1104:

accoglie la domanda riconvenzionale proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, condanna *CP_2* e *Controparte_3* ad arretrare di almeno tre metri dal muro di fabbrica appartenente all'attrice la costruzione in sopraelevazione dei piani 3° e 4° dello stabile sito in Siracusa, via Galileo Galilei n. 30, di loro proprietà;

dichiara inammissibile la domanda di concessione di misure coercitive indirette ex art. 614 *bis* c.p.c. proposta da *Parte_1* al pari della domanda di restituzione di quanto da lei pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;

condanna *CP_2* e *Controparte_3* in solido con *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per il giudizio di primo grado, € 7.000,00 per il giudizio di appello ed € 5.000,00 per il giudizio di cassazione, sempre oltre spese generali, IVA e CPA; condanna *CP_2* e *Controparte_3* in solido con *Controparte_1* al pagamento, in favore del procuratore antistatario di *Parte_1* delle spese di lite del giudizio di rinvio che liquida in € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, in via definitiva a carico di tutti i convenuti in solido.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 10 giugno 2026

Il Consigliere est.

La Presidente

Dott. A. Caruso

Dott.ssa M. Murana

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011